

Regolamento generale Associazione



Unione Veronese Soccorso

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27-10-2017

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento attua ed integra le norme dello Statuto sociale dell'Associazione Uni.Ver.So. approvato dall'Assemblea dei soci in data 17 Luglio 2017.

Articolo 2 - Sedi secondarie

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali a livello provinciale, ove ritenga che situazioni particolari lo suggeriscano. In tali casi la gestione della sede è affidata al Presidente dell'Associata territorialmente più vicina all'ubicazione della sede distaccata stessa.

Articolo 3 - Regolamenti interni

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto il Consiglio Direttivo, oltre al presente regolamento generale, redige altri specifici regolamenti o protocolli di attuazione di buone prassi organizzativo-gestionali allo scopo di meglio disciplinare e sostenere la corretta attuazione delle diverse attività dell'Associazione (es. uniformazione della didattica e dei corsi di formazione, gestione dei presidi comuni, modalità di attuazione di attività e programmi, utilizzo del logo distintivo dell'Associazione su divise ed automezzi...).

Articolo 4 - Modalità di attuazione di scopi e finalità

L'Associazione persegue gli scopi e le finalità di cui agli artt. 1 e 2 dello Statuto mediante:

- a)** l'implementazione di strategie e soluzioni comuni per organizzare una rete associativa territorialmente consolidata;
- b)** la predisposizione di idonei piani di azione volti a favorire il rinnovamento ed il potenziamento delle attività di rete;
- c)** l'armonizzazione e l'incremento della collaborazione fra le Associazioni aderenti;
- d)** il coordinamento dei servizi e delle attività di carattere solidaristico territorialmente gestite dalle Associate;
- e)** la valorizzazione del capitale sociale e del capitale umano patrimonio della rete aggregativa;
- f)** la rappresentanza della rete e delle associate nei confronti di Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
- g)** l'istituzione di comitati tecnici permanenti per lo studio di argomenti specifici o per l'organizzazione di attività di interesse comune.

- h) l'organizzazione di corsi di formazione unificati;
- i) l'avvio di forme di collaborazione con altri Enti finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi statutari e degli obiettivi di rete;
- l) l'adesione ad altre reti associative regionali o nazionali.

Articolo 5 - Struttura Associativa e partecipazione agli Organi Sociali

La pianificazione, il coordinamento e la gestione delle attività dell'Aggregazione sono demandati ad un Consiglio Direttivo che può essere partecipato da un solo delegato per ogni Associazione aderente (o raggruppamento di Associazioni aderenti), direttamente nominato, così come il Presidente, dall'Assemblea dei Soci costituita dai Legali Rappresentanti di ogni Associata che hanno potere di indirizzo e di controllo.

Articolo 6 - Requisiti generali delle Associate

Per poter aderire ad Uni.Ver.So. le Associazioni interessate devono ottemperare a quanto espressamente richiamato dall'art. 3, commi 1 e 2 dello Statuto, ovvero dall'art. 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Nuovo Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Ammissione di nuovi Soci

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2 dello Statuto, la domanda di adesione ad Uni.Ver.So. da parte di nuovi richiedenti, dopo presentazione diretta della propria candidatura al Presidente dell'Associazione e all'Assemblea dei Soci riuniti in apposita seduta, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia del verbale con il quale l'organo associativo statutariamente competente ha deliberato la domanda di ammissione;
- b) copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo (lo Statuto deve avere i caratteri della democraticità ed essere coerente, nelle sue linee generali, con le indicazioni dello Statuto di Uni.Ver.So.);
- c) copia del regolamento/i interno/i, ove esistente/i;
- d) copia del certificato di iscrizione in corso di validità al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ovvero al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- e) copia eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica;
- f) relazione descrittiva della struttura organizzativa e delle attività svolte dall'Associazione (elenco delle cariche sociali, attività svolte e servizi effettuati, metodi e programmi per la formazione dei volontari, eventuali convenzioni o accordi in essere con enti pubblici o privati);
- g) copia ultimo bilancio consuntivo approvato con relativa relazione analitica;
- h) copia attribuzione codice fiscale da cui si evince il nome del Legale Rappresentante in carica e la sede legale dell'Associazione.

Articolo 8 - Obblighi delle Associate

In attuazione di quanto richiamato nell'art. 5 dello Statuto, le Associate ad Uni.Ver.So.:

- a) si impegnano a collaborare attivamente al fine di dare efficace attuazione agli scopi statutari, ai propositi aggregativi ed agli obiettivi di rete condividendo senso di appartenenza e sentire identitario;

- b)** mettono in comune risorse e competenze per creare nuove opportunità di crescita per il sistema rete, superando logiche organizzative di “esclusività” ed “unicità” e riconoscendo, quale elemento vincolante ed irrinunciabile per la strutturazione di una collaborazione ampia, consolidata e duratura, il principio della reciprocità;
- c)** riconoscono la rete associativa quale opportunità di affermazione e valorizzazione delle attività svolte e quale veicolo legittimato ad intervenire, attraverso gli organi di rappresentanza, nelle relazioni istituzionali;
- d)** partecipano ad ogni iniziativa di rete preventivamente pianificata ed organizzata dall’Associazione;
- e)** informano il Presidente in relazione ad eventuali accadimenti interni, di particolare rilevanza o complessità, che possano influire negativamente sulla corretta gestione dell’attività associativa di rete;
- f)** comunicano al Consiglio Direttivo le modifiche delle cariche associative e le variazioni di struttura ed organizzazione, mediante relativa documentazione; comunicano altresì, entro 60 gg. dalla variazione, le eventuali modifiche statutarie;
- g)** comunicano annualmente al Consiglio Direttivo il numero ed il nominativo dei soci sostenitori e volontari iscritti negli appositi registri, trasmettendo i relativi elenchi per via telematica o su apposito supporto informatico, nel rispetto della
- normativa della privacy. L’elenco dovrà riportare i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo mail, codice fiscale;
- h)** trasmettono al Consiglio Direttivo copia dell’ ultimo bilancio consuntivo entro 30 gg. dalla sua approvazione, preferibilmente per via telematica;
- i)** riconoscono e condividono con soci e volontari, oltre al presente Regolamento generale, il “Codice di Rete” ed il “Codice Etico” di Uni,Ver.So. in tutte le loro parti.

Articolo 9 - Versamento della quota associativa

Le Associate devono versare la propria quota associativa annualmente determinata dall’Assemblea dei Soci, nei modi e nei termini previsti, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Le nuove aderenti, oltre alla quota annuale, verseranno “una tantum” anche una quota associativa d’ingresso, stabilita con apposita deliberazione d’Assemblea, a titolo di formale impegno di adesione all’Aggregazione e quale riconoscimento delle attività amministrativo-gestionali già strutturate. Le Associate devono altresì farsi carico di versare, solo in caso di necessità e se preventivamente stabiliti e deliberati, ulteriori contributi economici destinati alla gestione ordinaria delle attività amministrative che, comunque, non potranno mai eccedere l’ammontare della quota associativa annuale.

Articolo 10 - Perdita della qualità’ di associata per esclusione o morosità.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art.7 dello Statuto per l’esclusione di una Associata, l’Assemblea dei Soci dispone la momentanea interdizione della stessa fissando un termine per la presentazione di una memoria difensiva. Nel caso in cui venga accertata l’impossibilità o la mancata volontà di riconciliare le posizioni pregiudizievoli che hanno costituito motivo di sospensione, l’Assemblea determina l’esclusione dell’Associata stessa.

Della deliberazione di perdita della qualità di aderente per morosità o esclusione, all’Associata viene data comunicazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento.

Articolo 11 - Perdita della qualità di associata per recesso

La perdita della qualità di Associata per recesso secondo quanto richiamato dall'art. 7 dello Statuto, dopo la presa d'atto dell'Assemblea dei Soci comunicata dal Presidente dell'Associazione, viene immediatamente comunicata all'interessata.

La dichiarazione di recesso di un' Associata, non può essere accolta nel caso in cui sia già stato avviato nei confronti della stessa il procedimento di perdita della qualità di associata per morosità od esclusione.

Nella conseguente delibera dell'Assemblea Dei Soci, potrà essere eventualmente indicata la manifestata volontà dell'Associata di recedere dall'aggregazione.

Articolo 12 - Perdita della qualità di associata per cessata attività e per scioglimento

L'Assemblea dei Soci può determinare la perdita della qualità di Associata anche nel caso in cui l'Associazione abbia cessato l'attività statutaria per un periodo superiore ad un anno, oppure sia stata formalmente sciolta.

Di tale provvedimento l'Assemblea dei Soci dà immediata comunicazione, ove ancora formalmente costituita, all'Associata interessata.

Articolo 13 - Ricorso al Giudice Ordinario

Contro i provvedimenti dell'Assemblea dei Soci che determinano la perdita della qualità di aderente, l'Associata interessata può ricorrere al Giudice Ordinario entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione relativa, pena l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 14 - Erogazioni liberali e patrimonio

L'Assemblea dei Soci delibera in merito all'accettazione di eventuali lasciti, legati e donazioni effettuati a favore dell'Associazione, di cui all'art. 16 dello Statuto, disponendo altresì anche in merito all'alienazione dei beni non più funzionali alla gestione associativa eventualmente acquisiti.

Il Consiglio Direttivo è chiamato a svolgere tutte le attività riconducibili alla corretta gestione ed alla proficua amministrazione del patrimonio dell'Associazione, così come definito all'art. 14 dello Statuto.

Articolo 15 - Rappresentanza in giudizio

Il Presidente dell'Associazione, Legale Rappresentante di Uni.Ver.So., agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità giudiziaria previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 - Programmi e Bilanci

Il Consiglio Direttivo predispone i programmi delle attività annuali e redige, a cura del tesoriere, il bilancio di previsione dell'anno in corso ed il conto consuntivo dell'anno precedente, corredato da relazione sulla gestione delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nei modi e nei termini ritenuti più opportuni entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 17 - Composizione dei Comitati Tecnici

In riferimento a quanto richiamato dall'art. 10, comma 4, lettera i) dello Statuto, ove ritenuto opportuno, l'organo amministrativo avrà la facoltà di istituire uno o più Comitati Tecnici ai quali potranno essere chiamate a prendere parte persone di comprovata esperienza ed in possesso di specifiche competenze in materie diverse, anche esterne alle Associazioni aderenti, il cui incarico dovrà essere regolarizzato dal Presidente attraverso formale atto di nomina sottoscritto per accettazione.

Articolo 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Aggregazione, in riferimento a quanto richiamato dall'art. 19 dello Statuto, può avvenire in caso di deliberata cessazione delle attività di rete o nel caso in cui la partecipazione delle aderenti dovesse essere inferiore al numero minimo stabilito per il mantenimento dello status di "Associazione di Secondo Livello".